



Delibera della Giunta Regionale n. 67 del 14/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

RECEPIIMENTO ACCORDO SANCITO IL 28 APRILE 2022 TRA GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME ED ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CABINA DI REGIA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. l'articolo 27, comma 3, della Costituzione testualmente recita “*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*”;
- b. per effetto dell'art. 117 della Costituzione e della legge 8 Novembre 2000, n.328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*), le Regioni e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale, culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;
- c. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328*), all'articolo 34, dispone quanto segue: “La Regione, in accordo con il Ministero della giustizia, nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con i soggetti interessati promuove iniziative a favore della popolazione adulta detenuta, internata e priva di libertà personale”;
- d. l'Accordo, rep. 62/CU del 28/4/2022, sancito dalla Conferenza unificata il 28 aprile 2022, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali*”, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è finalizzato all'adozione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell'intento di rafforzare la programmazione sociale regionale in tale ambito e migliorare la qualità dei servizi, nonché di favorire la sicurezza e la coesione sociale;
- e. Il 28 giugno 2022 è stato stipulato il Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia, Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Cassa delle Ammende per dare concreta attuazione a quanto previsto nel richiamato Accordo, per perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali;
- f. Il Protocollo di intesa prevede che “le amministrazioni aderenti (...) si impegnano a realizzare entro un anno dalla stipula dello stesso, secondo le proprie specifiche competenze, quanto previsto nell'Accordo”;

PREMESSO altresì che

- a. il predetto Accordo prevede che “*(...) le Regioni (...) si impegnano ad istituire presso ogni Regione/Provincia Autonoma una Cabina di Regia, costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione, ecc.) o loro delegati, dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, da un referente dell'ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali. Alla Cabina di Regia regionale sono invitati a partecipare il Presidente del*

Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato e, in base alla tematica trattata, potrà essere invitato un direttore Unità organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario, un direttore dei Servizi Sociali delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario o direttore sanitario, il Garante Regionale delle persone private della libertà personale o suo delegato, il Garante comunale ove presente;

- b. La Cabina di Regia, secondo quanto stabilito nell'Accordo, costituisce lo strumento per la governance territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, l'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Giustizia, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 “norme per favorire il lavoro dei detenuti”, fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziate dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema.
- c. Il citato Accordo attraverso le “*Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale*” attribuisce alla Cabina di Regia i seguenti compiti:
 - porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
 - definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
 - promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione;
- d. Il Piano di Azione Regionale deve contenere le misure e gli interventi che gli attori coinvolti intendono realizzare di concerto in favore della popolazione destinataria. Tali misure dovranno prevedere aree di intervento quali: istruzione, orientamento e formazione lavoro, inserimento lavorativo, sostegno alle famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria; il Piano di Azione Regionale deve prevedere le azioni e le risorse che si prevede di mettere in campo;

RILEVATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla *Direzione Generale delle Politiche sociali e sociosanitarie*:

- a. il rafforzamento della programmazione condivisa attraverso l'istituzione della cabina di regia contribuisce a promuovere e a facilitare le progettualità che la Regione Campania ha avviato o che intende avviare, relative a progetti di reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale e di assistenza alle vittime di reato;
- b. l'approccio partecipativo costituisce un valore aggiunto nella programmazione regionale, con particolare riferimento al coinvolgimento degli attori istituzionali nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi;

RITENUTO

- a. di dover recepire l'Accordo rep. 62/CU del 28/4/2022 tra Governo, Regioni, Province autonome ed Enti Locali, nonché il Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia, Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Cassa delle Amende sottoscritto in data 28/06/2022, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- b. di dover pertanto istituire la Cabina di regia avente la seguente composizione:
 - *Direttore Generale della Direzione generale delle politiche sociali e sociosanitarie o suo delegato;*
 - *Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della salute o suo delegato;*
 - *Direttore Generale della Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili o suo delegato;*
 - *Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive o suo delegato;*
 - *Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato;*
 - *Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato;*
 - *Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato;*
 - *Presidente ANCI regionale o suo delegato;*
- c. di dover prevedere che partecipano ai lavori della Cabina di Regia con funzione consultiva i seguenti soggetti:
 - *il Presidente del Tribunale ordinario;*
 - *il Presidente del Tribunale di sorveglianza;*
 - *il Presidente del Tribunale per i minorenni;*
 - *i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, che garantiscono la partecipazione dei rispettivi responsabili della Sanità penitenziaria;*
 - *i Direttori/Coordinatori degli Ambiti Sociali in cui ricadono i Capioluoghi di Provincia e un Coordinatore per 7 Ambiti sociali corrispondenti al territorio delle ASL, individuato tra quelli più popolosi del territorio;*
 - *il Garante Regionale delle persone private della libertà personale;*
 - *il Garante comunale degli Ambiti rappresentati ove presente;*
- d. di dover attribuire la presidenza della Cabina di regia al Direttore della Direzione Generale delle Politiche sociali e socio sanitarie, con funzioni di rappresentanza della medesima, nonché di raccordo con le istituzioni coinvolte, che individuerà anche l'ufficio che svolge compiti di segreteria;
- e. di dover precisare che la Cabina di regia svolge i compiti indicati nell'Accordo rep. 62/CU del 28/4/2022;
- f. di dover dare atto che l'istituzione della suddetta Cabina di Regia non comporta oneri finanziari diretti a carico del bilancio regionale essendo la partecipazione alla stessa a titolo gratuito;

VISTI

- tutti gli atti richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi:

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di recepire l'Accordo rep. 62/CU del 28/4/2022 tra Governo, Regioni, Province autonome ed Enti Locali, nonché il Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia, Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Cassa delle Amende sottoscritto in data 28/06/2022, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di istituire la Cabina di regia presso il Gabinetto della Giunta regionale avente la seguente composizione:
 - Direttore Generale della Direzione generale delle politiche sociali e sociosanitarie o suo delegato;
 - Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della salute o suo delegato;
 - Direttore Generale della Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili o suo delegato;
 - Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive o suo delegato;
 - Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato;
 - Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato;
 - Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato;
 - Presidente ANCI regionale o suo delegato;
3. di prevedere che partecipano ai lavori della Cabina di Regia con funzione consultiva i seguenti soggetti:
 - il Presidente del Tribunale ordinario;
 - il Presidente del Tribunale di sorveglianza;
 - il Presidente del Tribunale per i minorenni;
 - i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, che garantiscono la partecipazione dei rispettivi responsabili della Sanità penitenziaria;
 - i Direttori/Coordinatori degli Ambiti Sociali in cui ricadono i Capoluoghi di Provincia e un Coordinatore per 7 Ambiti sociali corrispondenti al territorio delle ASL, individuato tra quelli più popolosi del territorio;
 - il Garante Regionale delle persone private della libertà personale;
 - il Garante comunale degli Ambiti rappresentati ove presente;
4. di attribuire la presidenza della Cabina di regia al Direttore della Direzione Generale delle Politiche sociali e socio sanitarie, con funzioni di rappresentanza della medesima, nonché di raccordo con le istituzioni coinvolte, che individuerà anche l'ufficio che svolge compiti di segreteria;
5. di precisare che la Cabina di regia svolge i compiti indicati nell'Accordo rep. 62/CU del 28/4/2022;
6. di precisare, altresì, che l'istituzione della suddetta Cabina di Regia non comporta oneri finanziari diretti a carico del bilancio regionale essendo la partecipazione alla stessa a titolo gratuito;
7. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente, agli Assessori competenti per materia e ai componenti la Cabina di regia per la notifica, al BURC e agli uffici competenti per la relativa pubblicazione nella sezione Casa di Vetro.



PROTO OLLODII T SA

TRA

MI ISTERO D LLA GIUSTIZIA

E

CO F RE ZA DELLE REGIO I DELLE PROVI C AUTO OME

E

CASSA DEL EAMM DE

"Per l'attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale"

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

- VITO che, per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni/Province Autonomi e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali formate e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica;
- VI TO l'articolo 27, comma 3, della costituzione che tuttualmente recita "Le penali non possono consistere in trattamenti contrari all'onore di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- VI T la legge 26 luglio 1975 n. 354 recante "Norme sullo ordinamento penitenziario sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale";
- VI T la legge 9 maggio 1932 n. 547 istitutiva della Camera delle Ammende ed il D.P.R. 10 aprile 2017 recante lo statuto della Camera delle Ammende;
- VI T l'Accordo nazionale tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Camera delle Ammende del 26 luglio 2018 per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale;
- ON ID RAT che il predetto Accordo ha contribuito all'implementazione di una nuova metodologia di programmazione sociale in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, con l'estensione della programmazione condivisa tra Regioni, Provveditorati Regionali dello Stato, Istruzioni penitenziarie, uffici intenditori territoriali di esecuzione penale esterna e entri per la Giustizia minorile con conseguente rafforzamento della governance territoriale;
- O IDERAT che nella seduta del 28 aprile 2022 la Conferenza Unificata ha accettato l'Accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali ulteriormente recante le Linee di indirizzo per la realizzazione di un tema integrato di interventi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dello Stato giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell'intento di rafforzare la programmazione sociale regionale in tale ambito e migliorare la qualità dei servizi;
- IDERATO che occorre dare concreta attuazione a quanto previsto nell'accordo sancito il 28 aprile 2022 dalla Conferenza Unificata, per raggiungere con maggiore efficacia un'azione coordinata e solida, attenta alle esigenze dei cittadini rispetto a diverse diversità in attuazione dei principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni individuali;

ON IDERATO che è necessario procedere al rafforzamento e integrazione delle politiche sociali e della giustizia penale per realizzare un nuovo modello di giustizia di comunità, al fine di promuovere la coesione sociale e incidere positivamente sulla sicurezza della cittadinanza

Le Amministrazioni firmatarie con engo no quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

Le Amministrazioni aderenti al presente protocollo si impegnano a realizzare entro un anno dalla stipula dello stesso, secondo le proprie specifiche competenze, quanto previsto nel ' Accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 , anzitutto il 28 aprile 2022 dalla Conferenza Unificata tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali , ai fini dell'attuazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell' Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà persona, al fine di garantire uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi sociali.

Articolo 2 - Organizzazione.

1 . E' istituita presso la Presidenza delle Amministrazioni una struttura di supporto per l'attuazione del presente protocollo, presieduta dal Segretario Generale della Presidenza delle Amministrazioni , che in collaborazione con il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ed il Coordinatore delle politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, svolgeranno una funzione di raccordo tra le diverse istituzioni coinvolte per supportare e monitorare le operazioni di realizzazioni, in modo da promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

2 . Tale struttura avrà altresì, la funzione di redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione dell' Accordo da consegnare alla Cabina di regia di coordinamento nazionale per la promozione delle attività di collaborazione tra i soggetti firmatari, costituita ai sensi dell'art. 2 del l' Accordo tra la Cassa delle Amministrazioni e la Conferenza delle Regioni del 26 luglio 2018 .

Articolo 3-A - Patti finanziari

La realizzazione degli interventi non comporta ulteriori oneri per le Amministrazioni firmatarie.

Roma, 20 luglio 2018.

La Ministra della Giustizia

Marta Cartabia


Il Presidente della
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Massimiliano Fedriga


Il Presidente Cassa delle
Amministrazioni

b)jc mb
-----T-----




Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale".

Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 28 aprile 2022:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO che per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni e le Province autonome e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

VISTO l'articolo 27, comma 3, della Costituzione che testualmente recita *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 17 dicembre 2020, ha deliberato con Atto Rep. n. 172/CU la costituzione del *"Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili della Giustizia"* con l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi di inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

CONSIDERATO che al Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono, programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, programmi di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

reinserimento socio-lavorativo e percorsi terapeutici per le persone tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, nonché il compito di definire strumenti volti a favorire il coordinamento interistituzionale fra i Ministeri competenti, le Regioni e le Autonomie Locali in tali ambiti;

CONSIDERATO che le tematiche sono state affrontate nelle riunioni del 15 giugno, 14 ottobre e 26 novembre 2021 e che, in tale ultima data, dopo ampia discussione e condivisione delle modifiche da apportare al testo, il Tavolo ha approvato il documento elaborato dal sottogruppo di lavoro costituitosi in seno al medesimo Tavolo;

CONSIDERATO, inoltre, che in data 3 dicembre 2021 il sottogruppo di lavoro ha inviato un nuovo testo dell'Accordo, con il relativo documento allegato concernente le Linee di indirizzo, rivisto alla luce degli emendamenti concordati nel corso dell'ultima riunione e che l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare a tutti i componenti del Tavolo con nota protocollo DAR n. 20569 del 7 dicembre 2021;

VISTA la richiesta pervenuta il 9 dicembre 2021, con la quale il componente rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto di apportare una modifica relativa alle "risorse esistenti", in seguito alla quale il testo, così modificato, è stato diramato con nota di questo Ufficio di Segreteria della Conferenza, protocollo DAR n. 20864 del 13 dicembre 2021 a tutte le Amministrazioni centrali interessate e locali con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021 è stato rinviato su richiesta delle Regioni per ulteriori approfondimenti tecnici;

VISTA la nota protocollo DAR n. 921 del 18 gennaio 2022 di convocazione di una ulteriore riunione del Tavolo, tenutasi il 4 febbraio, per la definizione del testo del provvedimento e nel corso della quale sono stati discussi tra le parti nuovi aspetti rilevanti del provvedimento;

VISTA la nota protocollo DAR n. 1886 del 4 febbraio 2022, con la quale è stato trasmesso lo schema di Accordo e le relative Linee di indirizzo nel testo approvato in via definitiva nel corso della citata riunione, recante le modifiche richieste sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che quelle successivamente richieste dall'ANCI;

VISTA la nota DAR protocollo n. 3784 dell'8 marzo 2022, con la quale è stata diramata una versione aggiornata del testo, emendato alla luce delle richieste pervenute all'Ufficio di Segreteria;

VISTA la comunicazione del 10 marzo 2022, con la quale i rappresentanti dell'ANCI hanno proposto ulteriori modifiche al testo;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del Tavolo dell'11 marzo 2022 si è svolto un ampio confronto sulle ultime richieste emendative da apportare al testo già diramato con nota protocollo DAR n. 2569 del 16 febbraio 2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della succitata riunione, al termine della quale il Tavolo ha convenuto sulle modifiche da apportare al testo che, come concordato, è stato diramato nella versione finale dall'Ufficio di Segreteria con nota protocollo DAR n. 5031 del 29 marzo 2022, con richiesta di formale assenso tecnico ai Coordinamenti interregionali interessati e alle Autonomie locali e ne è stata data comunicazione anche al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria.

VISTE le note in data 7 e 11 aprile 2022 con le quali è pervenuto l'assenso tecnico rispettivamente della Commissione salute e della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni;

VISTA la nota del 14 aprile 2022, con la quale l'ANCI ha comunicato il formale assenso tecnico, con l'indicazione di un refuso al paragrafo *Governance* delle Linee di indirizzo;

VISTA la nota protocollo DAR n. 6303 del 20 aprile 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare la versione corretta delle suddette Linee di indirizzo;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Autonomie locali hanno espresso avviso favorevole all'accordo, auspicando, da parte dell'ANCI, "un intervento normativo di sostegno ai servizi socio-assistenziali attraverso una autorità nazionale";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali sulla versione diramata con nota del 20 aprile 2022;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nei termini di seguito indicati:

1. E' approvato il documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", allegato A) al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante;
2. Dall'applicazione del presente documento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario

Cons. Saverio Lo Russo

AC

Firmato digitalmente
da LO RUSSO SAVERIO
G=IT
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente

On.le Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
G=IT
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Premessa

Per effetto dell'art. 117 Cost., del D. Lgs. 112/98 e della L. 328/00 le Amministrazioni centrali e locali insieme ed in maniera interattiva con le Regioni/Province autonome hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative, della salute e per il reinserimento lavorativo, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

In considerazione della finalità riabilitativa della pena, sancita dall'art. 27 della Costituzione, le istituzioni ai vari livelli, la comunità civile, nelle sue molteplici espressioni, ciascuno per quanto di competenza, ma insieme in modo integrato, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti, l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Considerato che la coerenza programmatica dei diversi livelli di *governance*, nazionale e locale, e la necessità di una loro integrazione, sia nella dimensione verticale che orizzontale, appare indispensabile per perseguire la finalità di reinserimento socio-educativo, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e di garanzia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di continuità assistenziale territoriale.

Considerato, inoltre, che la programmazione integrata dei servizi del territorio, costituisce uno strumento fondamentale per garantire lo sviluppo di progettualità volte a favorire il reinserimento sociale raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie e i diversi strumenti e che il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni/Province autonome, le Autonomie Locali e la Cassa delle Ammende intendono promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale con particolare riferimento alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Tenuto conto che le Amministrazioni centrali e locali nonché le Regioni/Province autonome prevedono nei propri programmi, con specifiche previsioni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d'intervento atte a sviluppare percorsi volti a favorire il reinserimento sociale, formativo e lavorativo dei soggetti a rischio di emarginazione.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto e finalità

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano a collaborare nella realizzazione condivisa degli interventi volti a favorire l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, con particolare riferimento a:

- a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;
 - b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;
 - c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari;
- Tutte le azioni contemplate nei punti precedenti dovranno prevedere una particolare attenzione alle donne ed ai cittadini stranieri;
- d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

Destinatari

I programmi e le attività oggetto del presente Accordo intervengono in favore delle persone sottoposte a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, di Sorveglianza e Minorile, limitativi o privativi della libertà personale:

- condannati in esecuzione penale;
- persone ammesse alle sanzioni penali sostitutive;
- indagati e imputati con provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova;
- persone sottoposte a misura di sicurezza;
- minorenni indagati e in misura cautelare.

Governance





Presidente del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Le Amministrazioni centrali e le Regioni/Province autonome che partecipano al Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per l'inclusione sociale delle persone, sia minori che adulti, sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell'ambito dei compiti che sono stati attribuiti dalla delibera della Conferenza Unificata in data 17 dicembre 2020 Rep. Atti n. 172/CU, si impegnano ad istituire presso ogni Regione/Provincia Autonoma una Cabina di Regia, costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione ecc.) o loro delegati, dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, da un referente dell'ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali.

Alla Cabina di Regia regionale sono invitati a partecipare il Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato e, in base alla tematica trattata, potrà essere invitato un direttore Unità Organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario, un direttore dei Servizi Sociali delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario o direttore sanitario, il Garante Regionale delle persone private della libertà personale o suo delegato, il Garante comunale ove presente.

La Cabina di Regia costituisce lo strumento per la *governance* territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, l'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Giustizia, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 "norme per favorire il lavoro dei detenuti", fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziate dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema.

La Cabina di Regia ha i seguenti compiti:

- porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
- definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti Locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
- promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale in stretto raccordo con i Piani di Zona;
- monitorare la realizzazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione.

Il Piano di Azione Regionale deve contenere le misure e gli interventi che gli attori coinvolti intendono realizzare di concerto in favore della popolazione destinataria.





Presidente del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Tali misure dovranno prevedere aree di intervento quali: istruzione, orientamento e formazione lavoro, inserimento lavorativo, sostegno alle famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria.

Il Piano di Azione Regionale deve prevedere le azioni e le risorse che si prevede di mettere in campo.

Sono fatti salvi sedi e strumenti di programmazione sulle materie del presente Accordo già attivi a livello regionale e/o previsti da leggi regionali, che dovranno integrarsi e armonizzarsi con quanto previsto dal presente Accordo.

Le disposizioni delle presenti Linee di indirizzo sono applicabili alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

